

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1961

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore NOVI(*)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2003

—————

Disposizioni in materia di accesso alla professione notarile

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Le vicende degli ultimi tre concorsi notarili banditi rispettivamente nel 1998, nel 1999 e nel 2000 hanno evidenziato notevoli discrasie che si ripercuotono negativamente sia nella sfera degli interessi collettivi, sia nella sfera degli interessi individuali dei candidati.

È noto che per accedere al concorso notarile occorre dopo la laurea un praticantato di due anni e che dal bando del concorso, sino al definitivo espletamento del medesimo, decorrono all'incirca altri due anni; è noto, altresì, che per superare il concorso notarile occorre una preparazione specifica in argomenti di diritto civile e commerciale.

Quindi i candidati che scelgono l'indirizzo del notariato devono necessariamente dedicarsi allo studio solo di tali materie e di fatto, per la lungaggine dell'iter del concorso e per la specificità delle materie, è loro preclusa la concreta possibilità di dedicarsi ad altre attività.

È pertanto auspicabile che le modalità del concorso assicurino la copertura integrale dei posti disponibili, sì da consentire la sistemazione del maggior numero possibile di giovani che si dedicano ad esso.

La copertura integrale dei posti disponibili è, d'altronde, un interesse primario della collettività, se si considera che di recente è stata sempre più ampliata la sfera di tali interessi demandata ai notai.

Recenti norme hanno demandato ai notai primarie funzioni di indubbio interesse collettivo, quali, a titolo esemplificativo, le procedure esecutive immobiliari, le omologhe degli atti societari, interventi in materia di abusivismo edilizio e di evasione fiscale.

L'esito dei due concorsi banditi nel 1998 e 1999 e delle prove scritte del concorso bandito nel 2000, evidenziano degli squilibri che

hanno già determinato per i primi due concorsi, e sicuramente determineranno anche per il terzo, un notevole contenzioso.

Nel concorso a 230 posti bandito nel 1998 sono stati dichiarati idonei solo 166 candidati, lasciando scoperti ben 64 posti.

Nel concorso a 200 posti bandito nel 1999 sono stati dichiarati idonei 225 candidati e quindi si è verificata un'eccedenza di 25 posti.

Infine, nel concorso a 200 posti, bandito nel 2000, sono stati ammessi agli orali 161 candidati, dei quali 58 già vincitori del concorso precedente: quindi verranno lasciati scoperti circa 100 posti.

L'evidenziata divergenza nell'esito dei tre concorsi è certamente dovuta ad una mancanza di uniformità di giudizio da parte delle commissioni esaminatrici nel valutare soprattutto le prove scritte, specie se si considera che data la loro vicinanza i candidati sono stati pressoché gli stessi.

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, riscontrando nell'operato della commissione del concorso bandito nel 1999 una mancanza di obiettività nella valutazione delle prove, ha emesso per circa 200 candidati altrettante ordinanze cautelari di sospensione della valutazione negativa; analoghe ordinanze sono state emesse da altri TAR locali.

Un numero molto limitato (circa una decina) dei compiti dei ricorrenti, a seguito delle pronunce dei TAR locali, più tempestive di quelle del TAR del Lazio, sono stati ricorretti ed un candidato è stato ammesso agli orali, che ha superato.

Le ordinanze del TAR del Lazio sono state tutte impugnate al Consiglio di Stato dai candidati ammessi alle prove orali nel ti-

more di una modifica della graduatoria ad oggi non ancora approvata.

Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo il buon diritto dei ricorrenti al TAR del Lazio a vedere tutelate le loro ragioni, ha revocato le ordinanze emesse in primo grado motivando le pronunce di revoca con la necessità di una sollecita (ancorché provvisoria in presenza del contenzioso) approvazione della graduatoria e sostenendo che le motivazioni addotte a sostegno dei ricorsi possono trovare adeguata tutela nel successivo esame di merito.

È da ipotizzare che, pur essendo state revocate le ordinanze cautelari del TAR del Lazio, il contenzioso in atto non cesserà, in quanto i candidati esclusi dalle prove orali, per l'affermazione del loro buon diritto e nel convincimento di un'errata valutazione dei loro compiti, impugneranno la graduatoria, ancorché approvata in via provvisoria, e chiederanno la modifica della medesima in caso di esito favorevole nel merito dei loro ricorsi.

La vicenda prospettata dimostra l'inadeguatezza della normativa vigente, che dovrebbe consentire in ogni caso ai candidati meritevoli il superamento del concorso, quanto meno nei limiti dei posti disponibili messi a concorso e non assegnati, e ciò soprattutto qualora in concorsi tra loro vicini non sia stata coperta la totalità dei posti previsti nei rispettivi bandi.

A prescindere da modifiche di altre norme attinenti al notariato, per le quali sono stati già predisposti progetti di legge di più ampia portata e sicuramente meritevoli di un approfondito esame (quale il progetto di legge di cui all'atto Camera n. 1726), per ovviare agli inconvenienti verificatisi nei concorsi testé citati e che si potrebbero ripetere nei futuri concorsi, incluso quello bandito nel 2002, viene formulato il presente disegno di legge di modifica dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239. Tale modifica creerebbe un meccanismo in grado di consentire, da un lato, che siano coperte tutte

le sedi messe a concorso e, dall'altro, creerebbe i presupposti per la definizione più equa del contenzioso giudiziario in atto per il concorso bandito nel 1999 e che sicuramente si determinerà per il concorso bandito nel 2000 e peraltro assicurerebbe la tutela degli interessi sia dei ricorrenti che dei candidati che in tali concorsi sono stati ammessi alle prove orali e hanno sostenuto o sosterranno con esito positivo tali prove.

Vi è peraltro la disponibilità, già affermata in più verbali, della commissione esaminatrice del concorso bandito nel 1999 di procedere alla rivalutazione dei compiti dei ricorrenti.

Al fine di conseguire le finalità innanzi auspiccate, il presente disegno di legge prevede che nel concorso per la nomina a notaio il Ministero della giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria o con successivi decreti integrativi o modificativi della medesima, emanati a seguito di pronunce giurisdizionali, abbia facoltà di aumentare il numero dei posti messi a concorso nella misura massima del 12 per cento (facoltà già concessa dall'attuale testo normativo) nonché (ed è questa l'innovazione) di un ulteriore numero nella misura massima dei posti non assegnati nei concorsi espletati prima della definitiva approvazione della graduatoria, il tutto nei limiti dei posti disponibili.

Viene infine prevista una norma transitoria in virtù della quale la nuova normativa verrebbe estesa al concorso per esame a 200 posti indetto con decreto del Ministero della giustizia 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso per esame a 200 posti indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale n. 3 del 9 gennaio 2001 ed al concorso per esame a 200 posti indetto con decreto del Ministero della giustizia 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale n. 103 del 31 dicembre 2002.

È indubbio che l'entrata in vigore di tale nuova normativa agevolerebbe, come già detto innanzi, la soluzione del contenzioso in quanto, in base all'esito dei concorsi del 1998, 1999 e 2000, risultano disponibili circa

190 posti su un totale di 630 messi a concorso, oltre quelli disponibili per mancata assegnazione nei concorsi per trasferimento, sicuramente di numero superiore ai 200 messi a concorso con il bando del 2002.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I.* Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministero della giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria ed anche con successivi decreti integrativi o modificativi della stessa, emanati a seguito di provvedimenti giurisdizionali, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare il numero dei posti messi a concorso nella misura massima del 12 per cento, nonché di un ulteriore numero nella misura massima dei posti non assegnati nei concorsi espletati prima della definitiva approvazione della graduatoria, il tutto nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti».

Art. 2.

1. La presente legge si applica anche al concorso per esame a 200 posti di notaio indetto con decreto del Ministero della giustizia 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso per esame a 200 posti di notaio indetto con decreto del Ministero della giustizia 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale n. 3 del 9 gennaio 2001 ed al concorso per esame a 200 posti di notaio indetto con decreto del Ministero della giustizia del 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale n. 103 del 31 dicembre 2002.

